

Una soluzione che consente alla società di resistere maggiormente in situazioni di difficoltà

# Con l'addio ai crediti si rafforza il patrimonio netto dell'azienda

Pagine a cura di

GIOVANNI VALCARENGHI  
E RAFFAELE PELLINO

Il socio che rinuncia al diritto alla restituzione dei crediti vantati nei confronti dell'azienda determina un rafforzamento del patrimonio netto dell'ente, in modo tale che la società possa rafforzare la propria situazione e resistere alle situazioni di difficoltà. Sono interessate tutte le tipologie di credito: quelli originatisi a seguito di finanziamenti alla società a quelli derivanti da operazioni commerciali (vendita di beni o dalla prestazione di servizi). Se la rinuncia del credito è finalizzata al rafforzamento patrimoniale della società, si procede alla trasformazione del debito in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale. Di contro, se la motivazione è differente (inopportunità della riscossione del credito, oppure ragioni di carattere commerciale per controversie inerenti la fornitura di beni), la rinuncia da parte del fornitore (sia pure socio) transita a conto economico in quanto dà luogo, per la società debitrice, ad una riduzione dei costi di acquisto o, qualora si verifichi in esercizi successivi, ad una sopravvenienza attiva. Fiscalmente, a norma dell'art. 88, comma 4-bis del Tuir, la rinuncia dei soci ai crediti si considera una sopravvenienza attiva imponibile per la parte che "eccede" il relativo valore fiscale, a prescindere dal trattamento contabile adottato

per l'operazione (la contabilizzazione deve essere omogenea indipendentemente dall'operazione, commerciale o finanziaria, che ha generato la rinuncia).

Il socio, quindi, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio comunica alla società il suddetto valore fiscale; la comunicazione non è necessaria ove il credito derivi da un finanziamento a sua volta erogato in denaro, valore che rimane costante nel tempo e che non muta il proprio valore. In assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a "zero" e, conseguentemente la società beneficiaria assoggetterà a tassazione l'intero importo della sopravvenienza attiva.

Fermo restando l'onere documentale, la rinuncia al credito non rileva fiscalmente laddove vi sia coincidenza tra il valore nominale e il valore fiscale del credito. La comunicazione del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, pertanto, assume una significativa rilevanza sul piano fiscale. Detta comunicazione deve essere effettuata con modalità che consentano di verificarne con certezza la data. Secondo la prassi (circolare 12/E/2010) è possibile far fede, ad esempio, alla data risultante dalla Pec inviata dal socio alla società o la data di consegna al servizio postale risultante dal timbro datario apposto su lettera raccomandata. La data della delibera dei soci, invece, se il relativo verbale non è redatto da un notaio, non è sufficiente a tal fine. Alla luce di quanto detto, appare utile te-

ner ben presente la seguente distinzione in merito al trattamento fiscale per la società partecipata: a) nel caso in cui la rinuncia al credito da parte del socio sia finalizzata alla patrimonializzazione (e, quindi, è rilevata contabilmente in una riserva di patrimonio netto) la tassazione di tale componente è gestita mediante una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi; b) ove la rinuncia al credito non sia finalizzata alla patrimonializzazione (e, quindi, è rilevata contabilmente a conto economico), per la società beneficiaria, si rileva una sopravvenienza attiva che, non rientrando nel campo di applicazione dell'articolo 88, comma 4-bis del Tuir, viene tassata alla stregua di una insussistenza (documento Fondazione Commercialisti del 15/2/2016). Sulla stessa linea anche il trattamento fiscale nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni. La disposizione di riferimento resta l'art. 88 co. 4-bis Tuir secondo cui, in caso della conversione, il valore fiscale delle partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa. In pratica, le perdite rilevate al momento della conversione, che risulteranno deducibili per il creditore, comporteranno, anch'esse, una sopravvenienza tassabile in capo al debitore.

— © Riproduzione riservata — ■



## Rinuncia ai crediti, procedure operative

### Modalità di esplicitazione

È consigliabile dare evidenza esplicita alla rinuncia del socio alla restituzione del credito vantato nei confronti della società. La forma migliore è una comunicazione scritta inviata dal socio alla società e mantenuta agli atti, con apposizione di data certa

### Effetti contabili per la società

- La rinuncia del credito da parte del socio è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio a prescindere dalla natura originaria del credito. La rinuncia del socio al suo diritto trasforma il valore contabile del debito della società in una posta di patrimonio netto
- La società elimina il debito dal bilancio quando l'obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa. Con la rinuncia, quindi, si determina lo storno della voce di debito dal passivo patrimoniale
- Se la motivazione sottostante la rinuncia non è la patrimonializzazione, la stessa transita per il conto economico in quanto da luogo, per la società debitrice, ad una riduzione dei costi di acquisto ovvero, qualora si verifichi in un esercizio successivo, ad una sopravvenienza attiva

## Rifiuto del Tfm dei soci-amministratori, tassazione a più vie

Per la rinuncia al trattamento di fine mandato (Tfm) da parte degli amministratori, tassazione in capo al socio. A fornire chiarimenti è la risoluzione 124/E/2017 (le cui indicazioni sono ancora valide, anche se la norma di comportamento AIDC 201/2018 propone una tesi diversa). In tale documento l'Agenzia rammenta che il trattamento di fine mandato è un'indennità che la società può corrispondere agli amministratori alla scadenza del loro mandato ed il cui ammontare è determinato attraverso una specifica previsione statutaria ovvero mediante delibera assembleare dei soci. Per quanto concerne la deducibilità ai fini Ires degli accantonamenti trova applicazione l'art. 105, comma 4 Tuir. Tuttavia, per effetto del rinvio all'art. 17 comma 1 lett. c) del Tuir, la deducibilità è subordinata alla circostanza che il diritto all'indennità risulti da un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. In caso contrario, la deduzione avviene nell'anno di effettiva erogazione dell'indennità medesima (risoluzione 211/E/2008). Riguardo la rinuncia al Tfm da parte dei soci trova applicazione la norma di cui all'art. 88 co. 4-bis Tuir ai sensi della quale "la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale". Ap-

pare evidente la volontà degli amministratori-soci di apportare, attraverso la rinuncia alle quote di Tfm accantonate dalla società, nuove risorse al patrimonio della partecipata, con il conseguente aumento del costo della partecipazione da essi detenuta. Tuttavia, dal momento che si è in presenza di crediti per il Tfm dovuto a persone fisiche non esercenti un'attività d'impresa e che non è ravvisabile alcuna differenza tra il valore fiscale dei crediti rinunciati e il loro valore nominale, la società partecipata non dovrà tassare alcuna sopravvenienza attiva. Allo stesso modo non è necessaria la comunicazione alla società partecipata del valore fiscale dei crediti oggetto di rinuncia non potendosi verificare quelle distorsioni, dovute alla mancata coincidenza tra il valore nominale dei crediti e il loro valore fiscale (ad es. per effetto di svalutazione), che il legislatore ha inteso scongiurare e che sono ravvisabili solo in presenza di un'attività di impresa. Dal momento che il comma 4-bis dell'art. 88 Tuir fa riferimento alla qualifica di socio, la norma non trova applicazione con riferimento alla rinuncia al Tfm operata dagli amministratori "non soci". In tal caso, troverà applicazione il co. 1 dell'art. 88 Tuir; pertanto, a seguito della rinuncia degli amministratori

non soci, se la società ha dedotto le quote di Tfm accantonate, deve assoggettare a tassazione una sopravvenienza attiva. In caso contrario, la rinuncia non ha effetto fiscale.

Per quanto, poi, attiene la rilevanza reddituale in capo agli amministratori (soci e non soci) della rinuncia al Tfm, viene chiarito che, ove gli amministratori soci abbiano rinunciato alle quote di Tfm accantonate dalla società patrimonializzando la stessa, i crediti rinunciati, che si intendono giuridicamente incassati, devono essere assoggettati a tassazione in capo ai soci persone fisiche non imprenditori, con conseguente obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte da parte della società. Con riferimento alla rinuncia operata dagli amministratori non soci sarà la società ad assoggettare a tassazione la sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia al Tfm nei limiti in cui abbia dedotto gli accantonamenti effettuati in passato. Per gli amministratori non soci, in assenza di una contropartita e non potendo incrementare il valore della partecipazione, il principio del c.d. "incasso giuridico" non si applica ed essi non saranno assoggettati ad alcuna imposizione fiscale.

— © Riproduzione riservata —